

TRIBUNALE DI RAGUSA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
**CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669-
QUATER C.P.C.**

PER: *D'Amico Stefano nato a Milazzo il 28.06.1978 (C.f.:DMCSFN78H28F206A) e residente a Modica Via Cozzo Rotondo n. 14* elettivamente domiciliato in S. Croce Camerina presso lo studio dell'Avv. Francesco Zisa, (C.F.:ZSIFNC60C27I178 E), che lo rappresenta e difende , come da procura in calce al presente ricorso , con studio in Santa Croce Camerina Via Bologna n. 6, (Si dichiara che eventuali comunicazioni di Cancelleria potranno essere effettuate o via fax 0392/821748 ovvero via PEC.francesco.zisa@avvragusa.legalmail.it).

CONTRO:

- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (C.F.: 80018500829) in persona del Direttore Generale pro-tempore Via Fattori n. 60 (90146) Palermo, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato.

-Uff. IX Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa (C.F.:92005900888) in persona del Dirigente pro-tempore con sede in Ragusa Via G. Bruno 1 domiciliato ex lege Avvocatura distrettuale dello Stato.

Contro: M.I. Ministero dell'Istruzione, (C.F.:80018500829) Roma in persona del Ministro pro-tempore con sede in Roma domiciliato ex lege Avvocatura distrettuale dello Stato.

Tutti i rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Catania in Via Vecchia Ognina, 149. **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI DI

- Tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado della 1^a e seconda fascia delle Graduatorie



Provinciali delle Supplenze (G.P.S.)Ambito Provinciale di Ragusa (U.S.T. di Ragusa), valide per gli aa. ss. 2020-2021, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento del Docente ricorrente nella prima fascia della GPS della Provincia di RAGUSA, per le classi concorsuali A030, denominata musica nella scuola secondaria di 1° grado, A-29 denominata "musica negli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado" A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di 1° grado"), A-55, denominata strumento musicale nella scuola secondaria secondo grado ed in particolare per lo strumento Tromba ed infine per la classe di concorso A064 "denominata teoria, analisi e composizione" – i quali sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall'odierno Ricorrente. (POTENZIALI RESISTENTI).

IN FATTO ED IN DIRITTO

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del

lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede,

se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto

contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, "restano devolute alla giurisdizione del giudice

amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti

delle pubbliche amministrazioni".



Nell'anno 2016 è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di

giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad

esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o

normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento

della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto

del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al

giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto

amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del

singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente

dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto



inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Per quanto concerne la giurisdizione del Giudice adito si ritiene doveroso evidenziare quanto segue a sostegno della giurisdizione ordinaria nel caso specifico e non quella del Giudice amministrativo,

in quanto se è vero che per un certo periodo è emersa l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull'individuazione del giudice munito di giurisdizione in materia di gestione delle graduatorie di istituto. (A fronte di un orientamento che tende a ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. ex multis SS.UU. sent. n. 17123/2019) esiste invero un differente approccio esegetico che giunge ad opposte conclusioni affermando la giurisdizione amministrativa (cfr. C.g.a. sent. n. 289/2020)).

I chiarimenti forniti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sull'individuazione degli atti di “macro-organizzazione” in ambito scolastico (cfr. sent. Nn. 4318/2020 e 8098/2020), i cui principi risultano applicabili anche al caso di specie, hanno ormai chiarito ogni dubbio e la Giurisprudenza della Suprema Corte ritiene pacificamente sussistente la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento all'odierna controversia per le ragioni di seguito riportate.

Il petitum del presente giudizio è costituito dal pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del valore abilitante del titolo posseduto dal docente ricorrente ed il conseguente diritto al collocamento in prima fascia delle G.P.S. della Provincia di Ragusa,



**FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DELL'ABILITAZIONE IN
FAVORE DI
DOCENTE DIPLOMATO AFAM (L. 508/99).**

Conseguentemente sussistendo in materia di inserimento nelle graduatorie di Istituto e nelle GPS la giurisdizione del Giudice Ordinario ,sotto il profilo della competenza territoriale nel caso in esame è competente territorialmente il Giudice del Lavoro in relazione all'inserimento nelle graduatorie Provinciali Scolastiche di supplenza (G.P.S.)nell'ambito territoriale della Provincia di Ragusa in cui è iscritto il Ricorrente ,che chiede il passaggio dalla Seconda fascia alla prima fascia ritenendo di avere i requisiti ed in particolare di essere abilitato ed idoneo all'insegnamento.

Il Ricorrente ha conseguito :

- diploma in tromba presso il Conservatorio di Musica "A. Corelli" con sede a Messina nell' a.s. 1998/99,
- diploma accademico di primo livello in strumentazione per banda presso il Conservatorio di Musica "S. Giacomantonio" con sede a Cosenza nell' a.s. 2008/2009 ed il diploma di maturità;
- diploma di Maturità Magistrale conseguito il 31/07/1996, presso l' Istituto Magistrale Parificato "Giovanni XXIII" DI Scala Di Torregrotta (ME) con votazione 40/60;
- diploma Accademico di II Livello in composizione e Direzione di Orchestra Fiati conseguito il 12/07/2018 presso il conservatorio di Musica "A.Corelli" di Messina con votazione 110/110 e lode
- 24 cfa conseguiti il 20/03/2019 presso l' Accademia delle Belle Arti Fidia Stefanaconi V.V.

Il Ricorrente nell' anno scolastico 2007 in poi, sino al c.a. scolastico 2021/22 ha ricevuto numerosi incarichi a tempo determinato nella vari classi di



concorso sia per lo strumento, che per l' educazione musicale ed anche per la teoria, analisi e composizione presso il Liceo Musicale G.Verga di Modica (V. Estratto incarico ufficiale piattaforma e copia contratti di incarico; si allega altresì convalida punteggio G.P.S. a firma del Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione Superiore Statale Giovanni Verga alla data del 17.06.2021).

Nell'anno 2017 presentava domanda per l'inserimento per le graduatorie di circolo e d'istituto per il triennio 20017/2020 nei termini e nei modi previsti dal D.M. n. 374 del 01.06.2017, chiedendo anche l'inserimento per le classi di concorso del comparto A.F.A.M. d'interesse; dal competente Ufficio Scolastico Territoriale veniva inserito nella terza fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di Potenza per le classi concorsuali A029,A030, AL 56 e AL 55, ATTESO CHE NON VENIVA RICONOSCIUTO IL VALORE ABILITANTE DEL Diploma AFAM conseguito nell'anno 1998-1999.

Il pregiudizio subito dal ricorrente è peraltro “irreparabile”, atteso che i relativi effetti lesivi non

ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei

diritti personali.

La mancata inserzione del Ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto ha reso più difficile l'inserimento nella scuola in occasione delle imminenti convocazioni su “organico di fatto”, previste con l'avvio del nuovo anno scolastico 2017/18, posponendone la posizione in graduatoria e determinando una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile **copertura di posti mediante la stipula dei contratti di supplenza, anche annuali, nonché la possibilità di ottenere il riconoscimento dell'abilitazione del proprio titolo per poter entrare a pieno merito in seconda fascia della graduatoria di istituto e partecipare al concorso riservato per abilitati.**



Anche per le graduatorie Provinciali per le supplenze (G.P.S.) per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 il Ricorrente ha già subito un grave ed irreparabile pregiudizio **in quanto è stato inserito non nella prima fascia ma nella seconda fascia cioè prevista appunto per i Docenti sprovvisti di abilitazione e conseguentemente superato nella varie classi di concorso da tutti i Docenti della prima fascia.**

Il docente precario senza abilitazione, ricorre, con procedura di urgenza, per il riconoscimento del valore abilitante del diploma AFAM ante riforma (conseguito appunto nell'anno scolastico 1998/99), ai fini dell'inserimento in prima fascia anche per partecipare agli imminenti concorsi straordinari, previsti dal Ministero dell'Istruzione per la fine dell'anno 2021 per ottenere il ruolo riservato ai docenti iscritti in prima fascia nelle G.P.S. con almeno tre anni di insegnamento.

Visto il comportamento della Pubblica Amministrazione (Ministero dell'Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia), Va pertanto, accertato e dichiarato che il Ricorrente in quanto in possesso di diploma AFAM, congiuntamente al diploma di scuola secondaria superiore, è titolare di titoli equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante, dalla data di conseguimento di detti titoli, e che pertanto lo Stesso ha diritto ad essere inserito nella I° fascia delle G.P.S. dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Ragusa, atteso che lo stesso ha conseguito i 24 CFA-CFU in data 20 marzo 2019.

Precisamente, parte istante, risulta in possesso del titolo accademico rilasciato dalle istituzioni oggi definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)” conseguito prima dell'entrata in vigore della riforma di cui alla legge del 21 dicembre n. 508 del 1999, che ha dato vita al “comparto AFAM”.

In particolare: detti titoli accademici, rilasciati dalle istituzioni AFAM, in base all'ordinamento previgente all'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999 (normativa alla quale sottostava parte ricorrente sulla base del principio



tempus regit actum), mantengono la validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e sarebbero, perciò, da considerarsi in automatico abilitanti, a prescindere dalla loro classificazione, come pure gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, attivati entro il 19/01/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 508 del 1999) ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge n. 508 del 1999.

La legge di stabilità n. 228/2012, all'art 1, comma 107 dispone che: "i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 (Diplomi AFAM), al termine dei percorsi formativi del previgente orientamento (vecchio ordinamento), conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma della scuola secondaria di secondo grado, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello".

Quanto descritto risulta ampiamente documentato dal D.P.R. 8 Luglio 2005, n. 212: in particolare, è ricavabile dalla lettura dell'art. 3 del Decreto Presidenziale, in combinato disposto con il QTI (Quadro dei titoli italiani realizzato ed ultimato dai tecnici del M.I.U.R. e dai membri del Gruppo italiano degli

Esperti di Bologna, nell'ottobre del 2010, parte integrante del Quadro dei titoli per lo spazio europeo dell'istruzione superiore).

Parte ricorrente ha conseguito il diploma presso gli istituti del comparto AFAM nel regime della legge 508/99 che ha riformato il settore artistico-musicale, recependo il dettato costituzionale il quale prevede all'art. 33 il sistema della formazione artistica parallelo al sistema universitario (**V. Diploma Conservatorio ma con il programma del vecchio ordinamento**.....).

“Attraverso la riforma del 1999 ai Conservatori è stata concessa la facoltà di rilasciare, all'esito della frequentazione dei relativi corsi, specifici diplomi accademici di primo e secondo livello: la legge ha



disposto che il possesso di tali titoli renda possibile l'accesso ai livelli funzionali di pubblico impiego. Per quanto riguarda i nuovi titoli di studio previsti dalla riforma, se ne trova un'ottima descrizione nel

Quadro dei titoli italiani (QTI), realizzato ed ultimato dai tecnici del MIUR e dai membri del Gruppo italiano degli Esperti di Bologna nell'ottobre del 2010, il quale costituisce una parte del Quadro dei titoli per lo spazio europeo dell'istruzione superiore (Qualifications framework for the European higher education area – QF for the Ehea). I redattori del QTI hanno definito i nuovi diplomi accademici AFAM come titoli attestanti una formazione superiore, di livello, appunto, universitario.

La prima esauriente definizione dei titoli accademici conseguibili presso i Conservatori è stata fornita dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212: in particolare, dalla lettura dell'art. 3 di tale documento in combinato disposto col QTI, è possibile offrirne la seguente descrizione.”

Per un corretto inquadramento della vicenda – cui il decreto in appresso contribuisce non poco – va rilevato che, per effetto della riforma di cui alla legge 21 dicembre n. 508 del 1999 che ha dato vita al comparto AFAM e in relazione alla validità dei diplomi in base all'art. 4 della medesima legge, come modificato dalla L. n. 268/02, “I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione”.

Successivamente, con l'art. 1, comma 107, della legge n. 228 del 2012, è stato stabilito che “i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza



determinata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Pertanto, il diploma accademico rilasciato dai Conservatori prima della riforma di cui alla L. 508/99 sopraindicata (ossia il titolo di cui è in possesso il ricorrente), purché congiunto a diploma di scuola secondaria di secondo grado (anche questo in possesso del ricorrente), è equiparato a tutti gli effetti all'attuale diploma accademico di secondo livello (nella fattispecie il Ricorrente è in possesso del diploma di Maturità Magistrale conseguito il 31/07/1996, presso l' Istituto Magistrale Parificato “Giovanni XXIII” DI Scala Di Torregrotta (ME) con votazione 40/60).

Senonché, il Decreto Ministeriale n. 374/2017 del 01.06.2017, all'art. 2, lettera b), n. 4 (all. n. 8), prevedendo espressamente che hanno diritto ad essere inseriti nella seconda fascia, (ora prima fascia GPS) relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, gli aspiranti in possesso di “diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i Conservatori di Musica e gli istituti musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137”, espressamente non include coloro che, come il ricorrente, sono in possesso del diploma ante L. 508/99 (il cui conseguimento è, ope legis, equiparato ad un diploma di secondo livello); per altro verso inserisce, al successivo n. 7 del medesimo comma, (questa volta espressamente) tra i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento e che, quindi, danno accesso alla seconda fascia, gli aspiranti in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (in questo caso con un'evidente e inequivocabile, oltre che illegittima, disparità di trattamento).

Ne consegue, indubitabilmente, che il mancato inserimento del ricorrente nella prima fascia delle graduatorie d'istituto non trova giustificazione, atteso che il succitato art. 1, comma 107, della L. n. 228 del 2012 è



chiarissimo nell'equiparare il diploma di Conservatorio (ora AFAM) vecchio ordinamento agli attuali diplomi accademici di secondo livello.

Appare, pertanto, irragionevole l'interpretazione della disposizione contenuta nel D.M. 374/2017 art. 2, ult. cit., in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento, e che quindi danno accesso alla seconda fascia, si rinviene il diploma accademico di secondo livello (cui è stato equiparato il diploma di conservatorio di vecchio ordinamento conseguito entro il 1999 e anche il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002), ma non il diploma di conservatorio vecchio ordinamento (nonostante l'equiparazione ai diplomi di secondo livello per effetto della L. n. 228 del 2012).

Evidentemente – *“per la contraddizion che nol consente”* – bisogna interpretare il disposto di cui al DM 374/16 art. 2, co. 1, lett. a), nr. 4, come necessariamente riferito, oltre ai soggetti in possesso del diploma di secondo livello (ossia il “diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i Conservatori di Musica ...”), anche a tutti gli altri soggetti in possesso di titolo equiparato ex lege al diploma di secondo livello (ossia a quanti risultino in possesso del diploma di conservatorio ante riforma, unitamente al diploma di scuola media superiore), nella stessa misura in cui, espressamente, il DM cit. ha equiparato ai diplomi universitari utili per il collocamento in seconda fascia, i diplomi (accademici) di maturità magistrale (cd. interpretazione adeguatrice).

In base al Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210 (cd. Mille Proroghe), inoltre, viene confermata, attraverso l'inserimento del comma 10 ter dell'art. 1, l'estensione dell'equipollenza prevista dalla legge n. 228/2012 ai diplomi del vecchio ordinamento, conseguiti fino a dicembre 2017.

Pertanto, il diploma AFAM vecchio ordinamento è da considerarsi come avente valore del diploma accademico di II livello.

In altri termini il diploma conseguito al termine del corso di studi svoltosi secondo il previgente ordinamento è per legge equiparato tout court al



diploma accademico di secondo livello, che costituisce titolo abilitante all'insegnamento.

E' pertanto irragionevole la scelta ministeriale di non considerare titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento quello rilasciato ante 1999, ovvero conseguito successivamente ma con le stesse regole, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica comparto AFAM (sul punto sentenza Tribunale di Napoli Sez. Lavoro N. 4206/2017, e Sentenza Tribunale di Napoli Sez. Lavoro N. 4327/2017).

Quindi si ritiene di aver fornito elementi sufficienti a proposito del “fumus boni iuris”, atteso che così come per il diploma magistrale acquisito entro l'anno scolastico 2001/2002, il diploma A.F.A.M., conseguito secondo il previgente ordinamento, cui è attribuita ex lege (cfr. disposizioni di legge sopra riportate) l'idoneità all'esercizio della professione di docente, **consente di insegnare come supplente e, allo stesso tempo, di partecipare ai concorsi indetti per la stabile copertura dei posti vacanti (immissioni in ruolo), potendosi accedere al posto 'stabile' solo per concorso pubblico abilitante (abilitazione in senso proprio), come sancito dalla legge per tutto il personale scolastico pubblico (art. 399 d.lgs 297/1994).**

Orbene, il D.M. n. 374/17, benché consideri titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, non contempla il diploma di istituzioni definite di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) rilasciato ante L. 503/99.

Eppure, l'art. 4 della L. 508/1999 di riforma del settore artistico musicale, rubricato “validità dei diplomi”, dispone quanto segue: “I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'art. 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione”; proposizione, quest'ultima, che sembrerebbe idonea a considerare i sopracitati diplomi come abilitanti



all'insegnamento, a prescindere dalla loro classificazione o equipollenza, poi comunque sancita con i diplomi accademici

di secondo livello.

Ciò premesso, il D.M appena citato sembra comportare una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla normativa vigente in materia. Non vi è, di fatti, alcuna ragione di diritto che consenta il diverso trattamento tra i titolari dei due diversi diplomi (A.F.A.M. e Maturità Magistrale V.O.).

Da tale ricostruzione consegue che parte ricorrente, in quanto in possesso di diploma AFAM (vecchio ordinamento in tromba a.a. 1998/99), congiuntamente a diploma di scuola secondaria superiore, sia titolare di titoli equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante (circostanza avvalorata da numerose, univoche e recenti pronunce, anche inappellabili, provenienti dalla giurisprudenza civile, per citarne alcune: sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n.58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n.282/2017 Tribunale di Benevento, Tribunale di Padova – Ordinanza collegiale del 19 settembre 2017, nonché Ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa del 12/10/2017 Dott.ssa Catalano; Ordinanza del GD.L. del Tribunale di Ragusa del 20/7/2017 Dott. Giampiccolo; Ordinanza del Giudice del Lavoro di Ragusa Dott.ssa Catalano del 19.03.2018).

Va infine evidenziato che il Ricorrente ha acquisito anche i 24 C.F.A. il 20/03/2019 presso l' Accademia delle Belle Arti Fidia Stefanconi V.V. e ciò a maggior ragione ha completato la formazione e il percorso di apprendimento didattico, come riconosciuto da diverse sentenze dei Giudici di Merito (V. Giudice del lavoro Tribunale Cassino 7/1/2020; V.



Sentenza G.d.L. Termini Imerese del 6 gen. 2020; Il Giudice del Lavoro Senese, anno 2020 dott. Cammarosano, che ha condiviso la giurisprudenza ordinaria favorevole, proveniente dai Tribunali di Cassino, Roma, Messina, Termini Imerese, Monza, Parma, Busto Arsizio, Palermo, Salerno, Napoli Nord, Cosenza, La Spezia, ha nuovamente dichiarato che i docenti ricorrenti sono regolarmente abilitati all'insegnamento, per il possesso del titolo di studio, oltre ai 24 Crediti Formativi).

Invero, si ritiene opportuno richiamare quanto scritto dal Giudice Senese: *“Il docente è dunque in possesso dei 24 Crediti Universitari in settori formativi, psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche prescritti, sostanzialmente collimanti - per natura almeno - con le acquisizioni già previste ai fini abilitanti.....”*

E ancora: “Almeno dubbia, infine, la tenuta stessa del concetto di abilitazione alla luce delle fonti eurounitarie. La legge 9 luglio 2015, n. 114 delegava il Governo al recepimento delle direttive europee..... Al sistema sovranazionale appare essenzialmente estraneo il concetto di abilitazione professionale ulteriore rispetto al titolo idoneo all'esercizio della professione regolamentata, ovvero della qualifica professionale, e certamente il docente interessato è in possesso del titolo di studio, unitamente al percorso formativo universitario appositamente istituito, che lo rende idoneo per lo stesso ordinamento nazionale all'insegnamento, senza limitazioni.....” (peraltro anche il Collegio Giudicante del Tribunale del lavoro di Termine Imerese in data 16 febbraio 2021 ha accolto il Reclamo del Ricorrente riconoscendo il valore abilitante del Diploma A.F.A.M con I 24 C.F.A..

2) Sul periculum in mora.

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. “periculum in mora”, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, si evidenzia che il Ministero dell' Istruzione che entro il dicembre



del corrente anno sarà bandito il concorso straordinario riservato ai docenti iscritti nella I fascia del GPS al fine di ottenere la regolarizzazione del precariato con la stipula del contratto a tempo indeterminato ed il termine ultimo di presentazione della domanda è verosimilmente entro la fine di ottobre 2021.

Infine, per quanto concerne l'azione di merito, il provvedimento richiesto in questa sede sarà anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito, che avrà ad oggetto la conferma del provvedimento qui invocato e cioè l'ordine all'Amministrazione scolastica di provvedere all'inserimento nella I fascia delle GPS del Ricorrente.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il docente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE IN VIA CAUTELARE E NEL MERITO

all'Ill.mo Tribunale di Ragusa, in Funzione di Giudice del Lavoro, affinché, ai sensi del combinato

disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis c.p.c., Voglia contrariis reiectis,

1) IN VIA PRINCIPALE anche con decreto inaudita altera parte e successiva fissazione di udienza:

- **riconoscere il valore formativo/abilitante del diploma accademico vecchio ordinamento A.F.A.M.in tromba , conseguito dal Ricorrente presso il Conservatorio di Messina nell' a.a. 1998/99 a decorrere dal momento in cui detto titolo è stato conseguito;**

- **consentire al docente ricorrente, ai sensi del D.M. 374/2017, l'inserimento in I° fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenza dell' Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa, ordinando all'Amministrazione scolastica competente di provvedere al relativo inserimento con decorrenza immediata per l' a.s. 2021/22.**

NEL MERITO



-Dire e ritenere che il diploma A.F.A.M. vecchio ordinamento in tromba, conseguito nell' a.a. 1998/99 ha valore abilitante, essendo il ricorrente in possesso di diploma di Maturità Magistrale conseguito in data 31/07/96 ed in possesso altresì dei 24 CFA conseguiti in data 20/05/2019;

-Conseguentemente ordinare all'amministrazione scolastica competente l' inserimento immediato in I fascia alle Graduatorie Provinciali per le Supplenza dell'Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa.

Infine riconoscere il valore abilitante del Diploma in Tromba non solo per le classi di concorso AL 55 e AL 56, ma anche per le classi di concorso A29 e A30 ai fini della classe di concorso A064 Teoria, Anali e Composizione essendo stato conseguito in data antecedente all'anno accademico 2018/2019 Si produce documentazione indicata nella narrativa del Ricorso.

Si dichiara che ai fini del Contributo Unificato sugli atti giudiziari il valore del giudizio è indeterminato e che non viene corrisposto in quanto il Ricorrente gode del diritto di esenzione per motivi di reddito.

Ragusa lì 22 settembre 2021

